



## CONGRESSO DI STATO

### **Circolare esplicativa Decreto Legge 14 gennaio 2022 n. 3 "RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19"**

Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge 14 gennaio 2022 n. 3, si propone di seguito la spiegazione di alcune delle misure introdotte.

#### **VALIDITÀ DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

In base all'articolo 6 comma 1, la riduzione dei termini di validità della vaccinazione e della guarigione, a 150 giorni, ai fini del green pass rafforzato, sarà vigente **a far data dal 1 febbraio 2022**.

Fino a quella data, dunque, il green pass nella sua versione rafforzata verrà riconosciuto come attivo per ciascun soggetto vaccinato entro i 270 giorni e per ciascun soggetto guarito entro i 180 giorni dalla guarigione, mentre la presentazione di documentazione cartacea (di guarigione o di vaccinazione) è dal 17 gennaio sottoposta alle nuove tempistiche indicate in decreto.

#### **EMAIL DI PRENOTAZIONE VACCINO AI FINI DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA**

1

In base all'articolo 9 comma 3, le persone vaccinate o guarite a cui sia scaduta la validità delle documentazione sanitaria di cui all'art 5. lettere a), b), c), e) (quindi escluso il tampone), la **prenotazione per la somministrazione della dose vaccinale** è considerata equivalente alla proroga della validità degli stessi documenti fintanto che la Direzione Generale ISS non abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali.

La prenotazione della somministrazione è, in pratica, l'email che l'ISS invia all'assistito con il codice di prenotazione.

Tale possibilità, quindi, è prevista solo per coloro che abbiano effettuato almeno la prima dose di vaccinazione (e abbiano il green pass attivo) e abbiano prenotato la seconda; per chi abbia fatto la seconda dose e abbia prenotato la terza; per chi sia guarito e abbia prenotato il vaccino.

Si ricorda che, dopo la prima dose di vaccinazione, occorrono due settimane affinché il corpo produca anticorpi (il green pass diventa valido dopo tale lasso di tempo). Pertanto chi ha fatto la prima dose e non ha ancora il green pass attivo ed è in attesa della seconda dose, oltre al certificato di prenotazione deve esibire anche un tampone antigenico rapido o molecolare valido.



## CONGRESSO DI STATO

### **ATTIVITÀ COMMERCIALI, LUDICHE E RICREATIVE (art. 18)**

Accesso alle attività economiche ubicate al di fuori dei centri commerciali:

- a) fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
- b) divieto di assembramento;
- c) cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
- d) costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri.

Accesso alle attività economiche ubicate all'interno dei centri commerciali nei **giorni feriali e festivi**:

- a) fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
- b) divieto di assembramento;
- c) cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
- d) costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri.

Accesso alle attività economiche ubicate all'interno dei centri commerciali nei **giorni prefestivi ad esclusione di alimentari, edicole, librerie, tabaccherie, supermercati e farmacie**:

- a) fino al 30 gennaio mascherina FFP2, dal 31 gennaio qualsiasi tipo di mascherina;
- b) fino al 30 gennaio con documentazione sanitaria rafforzata, dal 31 gennaio con documentazione sanitaria base. Sono da ritenersi esclusi i centri commerciali dotati di ingresso esterno indipendente per ogni singola attività economica;
- c) divieto di assembramento;
- d) cartello con numero di utenti consentiti contemporaneamente;
- e) costante mantenimento distanziamento interpersonale di 1,5 metri;

2

### **ACCESSO A PALESTRE E PISCINE PER FISIOTERAPIA**

L'accesso alle strutture sportive o alle palestre per la sola attività di fisioterapia con specifica impegnativa dell'ISS o prescrizione medica, sono da equiparare agli accessi presso una struttura sanitaria. Pertanto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 specifico per l'attività sportiva, ma si applicando quelle previste dall'articolo 13, comma 4, relativo alle strutture sanitarie. L'accesso, quindi, a piscine e palestre in cui si svolgono le attività di fisioterapia secondo quanto sopra indicato sono consentite con la documentazione sanitaria di base, non rafforzata.



## CONGRESSO DI STATO

### **ACCESSO IN SALA PARTO**

Ai fini dell'applicazione del decreto, l'accompagnatore della donna partoriente è equiparato agli "utenti e pazienti" di cui all'articolo 13 comma 4, e dunque può accedere in sala parto, se in possesso della documentazione di cui all'articolo 5. Nelle modalità previste dall'ISS con apposito protocollo. Dopo la nascita, la puerpera potrà essere assistita solo da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del Decreto Legge n.3/2022.

### **APP DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE SANITARIA RAFFORZATA**

Nel caso in cui gli operatori, durante il controllo della documentazione sanitaria rafforzata, riscontrassero malfunzionamenti dell'app Coverifica19.SM (info: <https://coverifica19.iss.sm/>), possono utilizzare l'app italiana VerificaC19 nella sua versione rafforzata. Affinché l'aggiornamento vada a buon fine potrebbe essere necessario disinstallare l'applicazione dal proprio apparecchio e scaricarla nuovamente.

San Marino, 19 gennaio 2022/1721 d.F.R.